

Il Disciplinare di gara al punto 1.3 e il Capitolato d'Appalto all'art. 5 esplicitano dettagliatamente le prescrizioni relative al centro di cottura.

Il concorrente, sottoscrivendo l'Allegato D al Disciplinare di gara, dichiara espressamente al punto d) "di aver preso visione e di incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato speciale d'oneri nonché di quanto contenuto nel Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Capitolato speciale d'oneri e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo", obbligandosi, pertanto, a quanto specificato nel Capitolato e nel Disciplinare.

Il rispetto di quanto dichiarato sarà oggetto delle dovute verifiche in caso di aggiudicazione.

Il RUP

Geom. Bruno Mazzina

-----

Testo del messaggio originale:

...visti il disciplinare di gara ed il CSA della procedura di cui all'oggetto e

Premesso che

- L'art. 1.3 del disciplinare di gara prevede che "la preparazione ed il confezionamento dei pasti avverrà esclusivamente presso il Centro cottura del gestore per la Scuola primaria di Colico";
- L'art. 5 del CSA prescrive le caratteristiche del Centro cottura per la Scuola primaria di Colico, specificando che il tempo necessario per il trasporto dal centro cottura del gestore al centro di consumo non dovrà essere superiore a 20 minuti e che detto centro cottura non potrà essere ubicato ad una distanza superiore a 15 km dal plesso scolastico sito in via Municipio;
- Tuttavia, malgrado la perentorietà delle prescrizioni sopra ricordate, il disciplinare di gara non definisce le modalità con le quali documentare la disponibilità da parte del concorrente di un Centro Cottura, per la preparazione dei pasti trasportati per la scuola primaria, avente le caratteristiche di distanza chilometrica e temporale rispetto al refettorio, indicate dal disciplinare di gara al punto 1.3 e dal capitolato speciale d'appalto all'art.5;
- Per quanto la disponibilità di idoneo centro cottura avente le caratteristiche come sopra definite debba configurare un requisito di capacità tecnica (v. Cons. Stato, sez. V, 24.7.2017, n. 3651), dal momento che operatori economici privi di centro cottura avente le suddette caratteristiche non sarebbero in grado di gestire il servizio nel rispetto delle inderogabili specifiche tecniche imposte dalla lex specialis, ciononostante il disciplinare di gara non definisce le modalità attraverso le quali i concorrenti debbono comprovare in sede di gara la disponibilità di un centro cottura avente dette caratteristiche;

Tutto ciò premesso, si chiede di voler chiarire, a garanzia della par condicio dei concorrenti, con quali modalità e per il tramite di quale documentazione i concorrenti debbono dichiarare e se del caso comprovare in sede di gara (fermo restando l'obbligo di verifica circa l'effettiva disponibilità del centro cottura avente le sopra descritte caratteristiche prima di disporre l'aggiudicazione) la disponibilità del centro cottura, a titolo di diritto di proprietà ovvero diritto reale o personale di godimento. Si ribadisce, a tal proposito, che l'art. 5 del CSA è chiarissimo nel precisare che il confezionamento e la preparazione dei pasti trasportati sono richiesti in via esclusiva presso il Centro Cottura del gestore.